

COMUNE DI GUBBIO  
Provincia di Perugia

Allegato alla dell. e.c.  
n. 13 del 27.08.01

UFFICIO DI POLIZIA MORTUARIA

# REGOLAMENTO

## DI POLIZIA MORTUARIA

### DEL COMUNE

## DI G U B B I O

Per copia conforme all' originale

Gubbio,

27.08.01

IL RESPONSABILE SERVIZIO ASSISTENZIALE  
Totipot. Inticchia




Redatto da:

Rodolfo Biccheri Responsabile del Procedimento  
e Delegato di Polizia Mortuaria

In collaborazione con:

Giuseppe Baccanti Costode Cimitero Civico e  
Collaboratore Professionale



IL PRESIDENTE  
DEL CONSIGLIO COMUNALE  
P.T.O Aldo Caraccianni

IL SEGRETARIO GENERALE  
P.T.O Dott. Francesco Di Massa

# REGOLAMENTO COMUNALE DI POLIZIA MORTUARIA

Approvato con deliberazione consiliare n. 73 del 27 MAR. 2001  
esaminato dal CO.RE.CO. in data ~~29 MAR. 2001~~ 10.2.83

Indice:

## Istituzione dell'Ufficio Comunale di Polizia Mortuaria

Riferimenti normativi: DPR 285/90 – Circolare Ministero Sanità 24/93 – Circolare Ministero Sanità 10/98 -

### **Titolo I: Disposizioni Generali**

#### **Capo I - Disposizioni generali**

- Art. 1 Oggetto
- Art. 2 Competenze
- Art. 3 Responsabilità
- Art. 4 Servizi gratuiti e a pagamento
- Art. 5 Atti a disposizione del pubblico

#### **Capo II - Depositi di osservazione e obitori; cautele nel periodo di osservazione**

- Art. 6 Depositi di osservazione ed obitori

#### **Capo III – Feretri** X

- Art. 7 Deposizione della salma nel feretro
- Art. 8 Autorizzazione alla sepoltura
- Art. 9 Verifica e chiusura feretri
- Art. 10 Feretri per inumazione, tumulazione, cremazione e trasporti
- Art. 11 Fornitura gratuita del cofano
- Art. 12 Segni distintivi e Piastrina di riconoscimento

#### **Capo IV - Trasporti funebri** X

- Art. 13 Veicoli, classi, manutenzione
- Art. 14 Modalità del trasporto e percorso
- Art. 15 Esercizio del Servizio di Trasporti Funebri
- Art. 16 Trasporti gratuiti e a pagamento
- Art. 17 Orario dei trasporti
- Art. 18 Norme generali per i trasporti

- Art. 19 Riti religiosi
- Art. 20 Trasferimento di salme prima del funerale
- Art. 21 Morti per malattie infettive-diffusive o portatori di radioattività
- Art. 22 Trasporto per e da altri Comuni per seppellimento o cremazione
- Art. 23 Trasporti in luogo diverso dal cimitero
- Art. 24 Trasporti per l'estero o dall'estero
- Art. 25 Trasporto di ceneri e resti
- Art. 26 Rimessa delle auto funebri e sosta auto funebri di passaggio

## **Titolo II - Cimiteri**

### **Capo I – Cimiteri**

- Art. 27 Elenco cimiteri comunali
- Art. 28 Disposizioni generali - Vigilanza
- Art. 29 Ammissione nei cimiteri

### **Capo II - Disposizioni generali e piano regolatore cimiteriale**

- Art. 30 Disposizioni generali
- Art. 31 Piano regolatore cimiteriale

### **Capo III - Inumazione e tumulazione X**

- Art. 32 Inumazione X
- Art. 33 Cippo
- Art. 34 Tumulazione X
- Art. 35 Deposito provvisorio

### **Capo IV - Esumazioni ed estumulazioni X**

- Art. 36 Esumazioni ordinarie
- Art. 37 Avvisi di scadenza per esumazioni ordinarie
- Art. 38 Esumazione straordinaria
- Art. 39 Estumulazioni
- Art. 40 Resti mortali
- Art. 41 Esumazioni ed estumulazioni gratuite o a pagamento
- Art. 42 Raccolta delle ossa
- Art. 43 Smaltimento rifiuti cimiteriali
- Art. 44 Oggetti da recuperare
- Art. 45 Disponibilità dei materiali

### **Capo V – Cremazione**

- Art. 46 Cremazione
- Art. 47 Crematorio
- Art. 48 Modalità per il rilascio della autorizzazione alla cremazione
- Art. 49 Urne cinerarie

## **Capo VI - Polizia dei cimiteri**

- Art. 50 Orario dei cimiteri
- Art. 51 Disciplina dell'ingresso
- Art. 52 Divieti speciali
- Art. 53 Riti funebri
- Art. 54 Epigrafi, monumenti, ornamenti, sulle tombe nei campi comuni
- Art. 55 Fiori e piante ornamentali
- Art. 56 Materiali ornamentali

## **Titolo III - Concessioni**

### **Capo I - Tipologia e manutenzione delle sepolture**

- Art. 57 Sepolture per famiglia e collettività
- Art. 58 Durata delle concessioni
- Art. 59 Modalità di concessione
- Art. 60 Uso delle sepolture di famiglia o di collettività
- Art. 61 Tumulazione di resti mortali e ceneri
- Art. 62 Feretri di dimensioni eccezionali
- Art. 63 Riserva di concessione per loculi, ossari, cinerari
- Art. 64 Manutenzione, canone annuo, affrancazione
- Art. 65 Termini per la costruzione dell'opera
- Art. 66 Tombe di famiglia di pregio artistico storico

### **Capo II - Divisione, subentri, rinunce**

- Art. 67 Divisione, Subentri
- Art. 68 Rinuncia a concessione a tempo determinato
- Art. 69 Rinuncia a concessione di aree libere
- Art. 70 Rinuncia a concessione di aree con parziale o totale costruzione
- Art. 71 Rinuncia a concessioni di manufatti di durata perpetua

### **Capo III - Revoca, decadenza, estinzione**

- Art. 72 Revoca
- Art. 73 Decadenza
- Art. 74 Provvedimenti conseguenti la decadenza
- Art. 75 Estinzione

### **Capo IV – Soppressione di cimiteri**

- Art. 76 Soppressione dei cimiteri

## **Titolo IV - Lavori privati nei cimiteri e imprese di pompe funebri**

### **Capo I - Imprese e lavori privati**

- Art. 77 Accesso al cimitero
- Art. 78 Autorizzazione e permessi di costruzione di sepolture private e collocazione di ricordi  
-  
funebri
- Art. 79 Responsabilità - Deposito cauzionale
- Art. 80 Recinzione aree - Materiali di scavo
- Art. 81 Introduzione e deposito di materiali
- Art. 82 Oratio di lavoro
- Art. 83 Sospensione dei lavori in occasione della Commemorazione dei Defunti
- Art. 84 Vigilanza
- Art. 85 Mansioni del personale cimiteriale, obblighi e divieti

### **Capo II - Imprese pompe funebri**

- Art. 86 Funzioni - Licenza
- Art. 87 Divieti
- Art. 88 Esercizio dell'attività imprenditoriale
- Art. 89 Attività di intermediazione
- Art. 90 Elenco delle ditte
- Art. 91 Sanzioni

## **Titolo V - Disposizioni varie e finali**

### **• Capo I - Disposizioni varie**

- Art. 92 Assegnazione gratuita di sepoltura a cittadini illustri o benemeriti
- Art. 93 Mappa
- Art. 94 Annotazioni in mappa
- Art. 95 Registro giornaliero delle operazioni cimiteriali
- Art. 96 Schedario dei defunti
- Art. 97 Scadenzario delle concessioni
- Art. 98 Operazioni cimiteriali

### **Capo II - Norme transitorie e disposizioni finali**

- Art. 99 Efficacia delle disposizioni del regolamento
  - Art. 100 Cautele
  - Art. 101 Concessioni pregresse
  - Art. 102 Sepolture private a tumulazioni pregresse mutamento del rapporto concessorio
  - Art. 103 Rimesse di carri funebri - Norma transitoria.
-

## UFFICIO COMUNALE DI POLIZIA MORTUARIA

Agli effetti delle normative vigenti in materia viene istituito “ L'UFFICIO COMUNALE DI POLIZIA MORTUARIA”, individuato come sede, presso il Servizio Necroscopico e Cimiteriale, c/o Cimitero Civico in Via del Crocifisso.

La responsabilità dell'Ufficio Comunale di Polizia Mortuaria, sarà attribuita mediante apposito atto di delega del Sindaco, al Responsabile del Procedimento del Servizio Necroscopico e Cimiteriale.

La competenza dell'Ufficio in questione è definita dalle disposizioni contenute nel presente Regolamento e negli altri atti regolanti la materia di cui trattasi.

Trattandosi di espletamento di funzioni rientranti nelle attribuzioni affidate al Sindaco, (Polizia dei Cimiteri), nella sua veste di Ufficiale di Governo, l'Ufficio in parola e il Responsabile dello stesso, come sopra evidenziato, fa capo direttamente al Sindaco.

### **Titolo I: Disposizioni Generali**

#### **Capo I - Disposizioni generali**

##### **Art. 1 Oggetto**

1. Il presente Regolamento disciplina i servizi, in ambito comunale, relativi alla Polizia Mortuaria, intendendosi per tali quelli sulla destinazione e l'uso dei cadaveri o di parti di essi, sui trasporti funebri, sulla costruzione, gestione e custodia dei cimiteri e dei locali annessi, sulla concessione di aree e manufatti destinati a sepoltura privata nonché sulla loro vigilanza, sulla cremazione, e in generale su tutte le diverse attività connesse con la cessazione della vita e la custodia delle salme.
2. Per quanto non espressamente disciplinato dal presente regolamento resta ferma l'applicazione del vigente Regolamento Nazionale di Polizia Mortuaria approvato con DPR n. 285/90 e Circolare Ministero della Sanità N° 10 del 31-07-1998.

##### **Art. 2 Competenze**

1. Le funzioni di Polizia Mortuaria di competenza del Comune sono esercitate dal Sindaco, quale Ufficiale di Governo e Autorità Sanitaria Locale.
2. Le funzioni e l'organizzazione degli uffici comunali in materia di Polizia Mortuaria sono determinate dalla presente normativa attraverso una delle forme di gestione individuate dal D.Lgs. n.267/2000; la Azienda Sanitaria Locale (ASL) competente vigila e controlla il servizio di trasporto delle salme, ne riferisce annualmente al Sindaco e gli propone i provvedimenti necessari ad assicurarne la regolarità.
3. Il Comune cura, che all'interno dei cimiteri, siano evitate situazioni di pericolo alle persone e alle cose.

### **Art. 3 Responsabilità**

1. Chiunque chieda e ottenga l'autorizzazione ad eseguire l'esecuzione di lavori nelle tombe di famiglia, nelle concessioni di loculi, ossari e cinerari, per effettuare la tumulazione ovvero il trasferimento di salme, di resti mortali e ceneri, risponde degli eventuali danni causati alla costruzione nelle parti in comune, alle costruzioni attigue, alle lapidi, agli arredi ed alla vegetazione, conseguenti dalle operazioni effettuate richieste.

### **Art. 4 Servizi gratuiti e a pagamento**

1. Sono gratuiti i servizi di interesse pubblico, indispensabili, esplicitamente classificati gratuiti dalla legge e specificati dal regolamento. Tra i servizi gratuiti sono compresi:
  - a) la visita necroscopica;
  - b) il servizio di osservazione dei cadaveri;
  - c) il recupero e relativo trasporto delle salme accidentate, individuate dall'art. 18 comma 1 del presente regolamento;
  - d) l'uso delle celle frigorifere comunali site presso il deposito di osservazione o all'obitorio;
  - e) il trasporto funebre, all'interno del Comune, per le salme delle persone individuate dall'art. 14 del presente regolamento;
  - f) l'inumazione in campo comune;
  - g) la cremazione;
  - h) la deposizione delle ossa in ossario comune;
  - i) la dispersione delle ceneri in cinerario comune;
  - j) la fornitura del feretro per le salme di persone di cui i familiari non risultino in grado di sostenere la spesa, sempre che non vi siano persone o Enti ed Istituzioni che se ne facciano carico, secondo quanto specificato dall'art. 11;
2. Tutti gli altri servizi sono sottoposti al pagamento delle tariffe che il Comune stabilisce con atto deliberativo.
3. Il Comune con proprio atto, o con separati atti, può individuare particolari servizi da erogare a tariffa agevolata purché venga quantificato l'onere per l'Amministrazione comunale.

### **Art. 5 Atti a disposizione del pubblico**

1. Presso gli uffici comunali è tenuto, a seconda dei casi su supporto cartaceo o informatico, a disposizione di chiunque possa averne interesse, il registro relativo alle inumazioni, alle tumulazioni ed alle successive variazioni; tale registro, perché possa essere compilato cronologicamente dagli addetti, è a disposizione di chiunque possa avere interesse ad ottenere fornire informazioni sulle sepolture cimiteriali.
2. Presso ogni cimitero deve essere tenuto un registro come da Art.52 punto 2 del DPR.285/90. Sono inoltre tenuti ben visibili al pubblico nell'ufficio comunale o nel cimitero:
  - a) l'orario di apertura e di chiusura;
  - b) copia del presente regolamento;
  - c) l'elenco dei campi soggetti ad esumazione ordinaria nel corso dell'anno;
  - d) l'elenco delle concessioni cimiteriali in scadenza nel corso dell'anno ed in quello successivo;
  - e) l'elenco delle tombe per le quali è in corso la procedura di decadenza o di revoca della concessione;

- f) ogni altro atto e documento la cui conoscenza venga ritenuta opportuna per gli interessati o per il pubblico.

## **Capo II - Depositi di osservazione e obitori; cautele nel periodo di osservazione;**

### **Art. 6 Depositi di osservazione ed obitori**

1. Il Comune provvede al deposito di osservazione e all'obitorio in idonei locali siti nei pressi dell'Ospedale o in altro luogo all'uopo deputato.
2. L'ammissione nei depositi di osservazione o negli obitori è autorizzata dal Sindaco ovvero dalla Pubblica Autorità che ha richiesto l'intervento del servizio di recupero e trasporto di salma di persona accidentata o, infine, dall'Autorità Giudiziaria.
3. Nel deposito di osservazione, di regola, è vietata la presenza di persone estranee ivi compresi anche i familiari dei defunti.
4. Il mantenimento in osservazione di salme cui sono stati somministrati nuclei radioattivi deve avvenire in modo che sia evitata la contaminazione ambientale, osservando le prescrizioni disposte caso per caso dalla ASL competente, in relazione agli elementi risultanti dal certificato di morte.
5. La sorveglianza può essere esercitata con apposite strumentazioni o con la presenza di personale con tale funzione.
6. Il deposito di osservazione e l'obitorio, dovranno essere dotati di un numero di posti salmi refrigerati, a cui se ne aggiungono altri isolati, per i cadaveri portatori di radioattività o morti di malattie infettive - diffuse, secondo le necessità stabilite dalla ASL, fatto salvo quanto previsto dall'art.15 del DPR. 285/1990.

## **Capo III - Feretri**

### **Art. 7 Deposizione della salma nel feretro**

1. Nessuna salma può essere sepolta se non chiusa in feretro avente le caratteristiche di cui al successivo art. 10..
2. In ciascun feretro non si può racchiudere che una sola salma; madre e neonato, morti in concomitanza del parto o in conseguenza immediata del parto, possono essere chiusi in uno stesso feretro .
3. La salma deve essere collocata nel feretro rivestita con abiti, preferibilmente di tessuti naturali, o decentemente avvolta in lenzuola.
4. Se la morte è dovuta a malattia infettiva-diffusiva compresa nell'elenco pubblicato dal Ministero della Sanità, il cadavere, trascorso il periodo di osservazione, deve essere depositato nella cassa con gli indumenti di cui è rivestito al momento del decesso ed avvolto in un lenzuolo imbevuto di soluzione disinfettante.
5. Se il cadavere risulta portatore di radioattività, il dirigente del servizio di igiene pubblica della Ansl detta le necessarie disposizioni protettive allo scopo di evitare la contaminazione ambientale.

### **Art. 8 Autorizzazione alla sepoltura.**

1. L'autorizzazione per la sepoltura nel cimitero è rilasciata, a norma dell' Art. 141 R.D. 9 Luglio 1939, N. 1238, sull' Ordnamanto dello Stato Civile, dall'Ufficiale dello Stato Civile. Essa è successiva al rilascio del nulla osta da parte dell' Autorità Giudiziaria nei casi di competenza.



2. Per i nati morti, ferme restando le disposizioni dell'Art. 74 del R.D. 9 Luglio 1939, n.1238, sull'ordinamento dello Stato Civile, si seguono le disposizioni stabilite dal precedente comma 1.
3. Per la sepoltura dei prodotti abortivi di presunta età di gestazione dalle 20 alle 28 settimane complete e dei feti che abbiano presumibilmente compiuto 28 settimane di età intrauterina e che all'Ufficiale di Stato Civile non siano stati dichiarati come nati morti, i permessi di trasporto e di seppellimento sono rilasciati dall'Azienda USL. 1 del D.P.R. 285/90.
4. Qualora sia data sepoltura ad un cadavere senza la prescritta autorizzazione dell'Ufficiale di Stato Civile, questi deve darne immediato rapporto alla Procura della Repubblica a norma dell'Art.142 dell'Ordinamento dello Stato Civile.

#### **Art. 9 Verifica e chiusura feretri**

1. La chiusura del feretro è fatta sotto la vigilanza del personale incaricato.
2. Il personale tecnico della ASL, all'uopo incaricato, vigila e controlla l'applicazione della norma di cui all'art.9 e all' art. 23 del D.P.R.285/90.
3. In particolare deve essere accertata la stretta rispondenza del feretro al tipo di sepoltura cui è destinato e al trasporto, nonché l'identificazione del cadavere.
4. Per ottenere i servizi, di cui ai punti precedenti, il richiedente, deve versare il corrispettivo stabilito nella tariffa e nel tariffario regionale delle prestazioni sanitarie.

#### **Art. 10 Feretri per inumazione, tumulazione, cremazione e trasporti**

1. La struttura dei cofani e la qualità dei materiali sono in rapporto ai diversi tipi di sepoltura o pratica funebre, oltre che alla distanza del trasporto funebre e cioè:
  - a) **per inumazione:**
    - il feretro deve essere di legno con caratteristiche di scarsa durabilità (preferibilmente di abete,pioppo,pino,larice,ecc.)
    - le tavole non devono avere, a fondo intagliato,uno spessore inferiore a cm . 2 e superiore a cm. 3;
    - La confezione deve essere conforme alle prescrizioni di legge; i feretri di salme provenienti da altri Comuni o estumulate ai sensi dell'art. 39, possono essere inumati anche se non corrispondono alle indicazioni sopra riportate;
  - b) **per tumulazione:** la salma deve essere racchiusa in duplice cassa, l'una di legno preferibilmente esterna, l'altra di metallo, ermeticamente chiusa mediante saldatura, corrispondenti entrambe ai requisiti costruttivi e strutturali di legge;
  - c) per trasferimento da Comune a Comune con percorso superiore a 100 Km., all'estero o dall'estero qualunque sia la destinazione di sepoltura o pratica funebre: si applicano le disposizioni di cui alla sublettera b) precedente;
  - d) per i trasporti da Comune a Comune, con percorso non superiore a 100 Km. è sufficiente il feretro di legno, corrispondente ai requisiti costruttivi e strutturali di legge (qualora la salma sia destinata all'inumazione);
  - e) **cremazione:**
    - in tutti gli altri casi la salma deve essere racchiusa unicamente in cassa di legno con le caratteristiche di cui al sub lettera a), per trasporti interni al Comune di decesso;
    - la salma deve essere racchiusa unicamente in cassa di legno con le caratteristiche di cui al sub lettera d), laddove il trasporto si esegua entro i 100 Km. dal Comune di decesso;
    - la salma deve essere, laddove il trasporto si esegua oltre i 100 Km. dal Comune di decesso, racchiusa in duplice cassa, l'una di metallo, preferibilmente esterna per consentirne la rimozione al momento della cremazione, ermeticamente chiusa mediante saldatura, l'altra di legno, corrispondenti entrambe ai requisiti costruttivi e strutturali di legge.

Al posto dello zinco può essere utilizzato il manufatto BARRIERA autorizzato con Decreto Ministero della Sanità 1/2/97.

2. I trasporti di salme di persone morte per malattia infettiva-diffusiva vengono effettuati in duplice cassa con le caratteristiche di cui sub lettera b) precedente, se destinati alla tumulazione, con la cassa metallica all'esterno se destinate all'inumazione.
3. Se una salma già sepolta viene estumulata per essere trasferita in altro Comune o in altra sepoltura del cimitero, si deve accertare lo stato di conservazione del feretro e la sua corrispondenza alla nuova sepoltura, prescrivendo, se del caso, da parte della ASL competente, il rinnovo del feretro o il rivestimento totale con lamiera metallica in zinco, corrispondente ai requisiti di legge.
4. Se la salma proviene da altro Comune, deve essere verificata la rispondenza del feretro alle caratteristiche di cui ai commi precedenti, ai fini del tipo di sepoltura cui è destinata.
5. Nella inumazione l'impiego nel feretro di materiale biodegradabile diverso dal legno deve essere autorizzato dal Ministero della Sanità.
6. Sia la cassa di legno sia quella di metallo debbono portare impresse, ben visibile sulla parte esterna del proprio coperchio, il marchio di fabbrica con l'indicazione della ditta costruttrice.
7. E' consentita l'applicazione alle casse metalliche, di valvole o speciali dispositivi autorizzati dal Ministero della Sanità, idonei a fissare o a neutralizzare i gas della putrefazione.

	a inumazione	a tumulazione
nel Comune	legno con caratteristiche di scarsa durabilità	duplice cassa legno esterno e metallo interno ermeticamente chiusa
da Comune a Comune <= 100km	legno con spessore >= 25 mm	legno con spessore >= 25 mm
da Comune a Comune > 100Km	duplice cassa legno interno e metallo esterno, ermeticamente chiusa	duplice cassa legno esterno e metallo interno, ermeticamente chiusa
morti per malattie infettive	duplice cassa metallo esterno ermeticamente chiusa e legno interno	duplice cassa legno esterno e metallo interno, ermeticamente chiusa

#### Art. 11 Fornitura gratuita del cofano di feretri

- 1) Il Comune fornisce gratuitamente la cassa di cui all'art.10 sublettera a), e lettera e), sub i) del comma 1 per salme di persone appartenenti a famiglie bisognose o per le quali vi sia disinteresse da parte dei familiari.
- 2) Lo stato di indigenza o di bisogno è dichiarato dal responsabile dell'Ufficio di Polizia Mortuaria, sulla scorta delle informazioni assunte presso i Servizi Sociali del Comune, o delle quali comunque disponga, in merito alla composizione del nucleo familiare e sulla situazione economica degli interessati.

#### **Art. 12 Segni distintivi e Piastrina di riconoscimento**

- 1) Sia la cassa di legno sia quella di metallo debbono portare impresso, ben visibile sulla parte esterna del proprio coperchio, il marchio di fabbrica con l'indicazione della ditta costruttrice.
- 2) Sul piano esterno superiore di ogni feretro deve essere applicata un'apposita piastrina metallica recante, impressi in modo indelebile, il cognome ed il nome della salma contenuta e le date di nascita e di morte.
- 3) Per la salma di persona sconosciuta la piastrina contiene la sola indicazione della data gli eventuali altri dati certi (indicazione del luogo e della data di rinvenimento).

#### **Capo IV - Trasporti funebri**

##### **Art. 13 Veicoli, classi, manutenzione**

1. I veicoli per trasporti funebri sono di categoria unica.
2. Detti veicoli, nonché quelli di terzi privati possono essere posti in servizio soltanto dopo essere stati riconosciuti idonei dalla competente ASL.
3. I carri devono essere internamente rivestiti di lamiera metallica o di altro materiale impermeabile, facilmente lavabile, e disinfettabile; essi devono trovarsi sempre in perfetto stato di funzionamento e di decoro; periodicamente devono essere disinfettati, così come ogni volta che si verifichi perdita di sostanze organiche.
4. L'ASL competente, almeno una volta all'anno, ne controlla lo stato di manutenzione.
5. Ogni veicolo deve essere provvisto ed accompagnato da apposito libretto recante la dichiarazione di idoneità, per essere esibito, a richiesta, agli incaricati della vigilanza.
6. Sarà permesso di collocare sul carro stemmi, decorazioni, fiori, ecc., purché di dimensioni tali da non impedire o rendere malagevole, ai necrofori, il carico del feretro o comunque di non danneggiare il carro e da non causare intralci alla guida del mezzo e alla circolazione stradale.

##### **Art. 14 Modalità del trasporto e percorso**

1. I criteri generali di fissazione degli orari, le modalità ed i percorsi dei trasporti funebri sono determinati con ordinanza del Sindaco.
2. Il trasporto, fatte salve le limitazioni di legge, comprende:
  - a) il prelievo della salma dal luogo del decesso, dal deposito di osservazione o dall'obitorio,
  - b) il tragitto fino al luogo dove si svolgono le esequie,
  - c) la relativa sosta per lo stretto tempo necessario ad officiare il rito civile o religioso,
  - d) il proseguimento fino al cimitero o ad altra destinazione richiesta, seguendo il percorso più breve.
3. Ove i cortei, per il numero dei partecipanti, fossero di notevole lunghezza, si deve lasciare il passo agli autobus del servizio pubblico urbano, ai veicoli dei Vigili del Fuoco, ai servizi urgenti di assistenza pubblica e di pubblica sicurezza. In ogni altro caso è vietato fermare, disturbare ed interrompere in qualunque modo il passaggio di un corteo funebre.
4. L'ASL competente vigila e controlla il servizio di trasporto delle salme, all'occorrenza ne riferisce al Sindaco e propone i provvedimenti necessari ad assicurarne la regolarità.

##### **Art.15 Esercizio del Servizio di Trasporti Funebri**

1. Per effettuare un funerale, i cittadini possono avvalersi del servizio offerto da una delle Dite autorizzate dal Comune o dal Comune stesso, qualora questo ritenga di organizzare un servizio proprio.

2. Per effettuare il funerale, il richiedente, deve versare alla tesoreria comunale l'importo del diritto fisso, dovuto al Comune, stabilito nella tariffa.

#### **Art. 16 Trasporti gratuiti e a pagamento**

1. I trasporti funebri sono: a) gratuiti a carico del Comune, per le salme di persone indigenti, sconosciute, abbandonate, come individuate nel precedente art. 11;  
b) pagamento in ogni altro caso.

#### **Art. 17 Orario dei trasporti**

1. I trasporti funebri sono effettuati in ore fisse antimeridiane e pomeridiane stabilite con ordinanza dal Sindaco.
2. L'orario di ogni singolo trasporto viene fissato dall'Ufficio di Polizia Mortuaria, secondo quanto stabilito nell'ordinanza del Sindaco di cui al comma 1 del l'art. precedente articolo 14.
3. Il trasporto gratuito di salme di persone sconosciute, sole o abbandonate, nei casi in cui non occorra il nulla osta della Autorità giudiziaria ovvero dopo averne ottenuto il nulla osta, può essere disposto d'ufficio, una volta ricevuto il permesso di seppellimento.

#### **Art. 18 Norme generali per i trasporti**

1. I feretri devono essere conformi alle prescrizioni di cui all'art. 10 del presente regolamento.
2. Il feretro è preso in consegna dall'incaricato del trasporto e viene accompagnato dai documenti di autorizzazione al trasporto e al seppellimento. L'incaricato del trasporto, giunto a destinazione, consegna il feretro e i documenti al personale incaricato.
3. Il corteo funebre, di norma, dopo la funzione religiosa o l'elogio funebre, si dirige celermente al cimitero di destinazione. Il Sindaco può autorizzare speciali onoranze o tragitti diversi da quelli consentiti.
4. Terminata la commemorazione funebre ovvero la funzione religiosa, il trasporto funebre si dirige celermente al cimitero per il percorso più breve. Il trasporto non può sostare lungo il percorso. In caso di cerimonie o particolari onoranze la sosta è preventivamente autorizzata dal Sindaco.

#### **Art. 19 Riti religiosi**

1. I ministri dei culti riconosciuti dallo stato italiano, intervenuti all'accompagnamento funebre, si conformano alle disposizioni relative allo svolgimento dei funerali.
2. La salma può sostare nel luogo di culto per il tempo necessario all'ordinaria cerimonia.

#### **Art. 20 Trasferimento di salme prima del funerale**

1. Il trasporto delle salme ai locali di osservazione, prima che sia trascorso il periodo prescritto dalla legge, e all'obitorio, deve essere eseguito in condizioni tali da non ostacolare eventuali manifestazioni di vita, con apposito mezzo di trasporto chiuso e in modo che sia impedita la vista della salma dall'esterno.
2. I trasferimenti di salme ai depositi di osservazione, alle sale anatomiche per autopsie e per consegna agli istituti di studio, sono eseguiti con l'impiego del mezzo di cui al comma 1.
3. Nel caso in cui il decesso sia avvenuto in luogo non adatto alla permanenza della salma, il medico necroscopo, mediante indicazione scritta, dispone il trasferimento della salma all'obitorio.

4. Nel caso in cui la salma fosse in avanzato stato di putrefazione, il medico Necroscopo può proporre al Sindaco, sempre in forma scritta, la riduzione del periodo di osservazione a meno di 24 ore. Il sindaco può disporre la chiusura del feretro e, ove occorra, il trasporto al cimitero.
5. I predetti trasferimenti sono eseguiti in forma privata, senza corteo e a cura del Comune, sempre che non sia richiesto, dagli interessati, di servirsi di mezzi speciali di trasporto, nel qual caso, sono subordinati al pagamento dei diritti stabiliti nella tariffa.

#### **Art. 21 Morti per malattie infettive-diffusive o portatori di radioattività**

1. Nel caso di morte per malattie infettive-diffusive l'ASL competente prescrive le norme relative al trasporto del cadavere, al divieto del corteo quando ciò sia indispensabile, e i necessari provvedimenti per le disinfezioni.
2. Quando per misure igieniche sia ritenuto necessario, egli detta le opportune istruzioni affinché il cadavere sia trasportato al deposito di osservazione di cui all'art.6 per eseguirne successivamente, trascorso il termine prescritto, la inumazione, la tumulazione, o la cremazione.
3. E' consentito rendere al defunto le estreme onoranze, osservando le prescrizioni della ASL competente, salvo che questa non le vieti nella contingenza di manifestazione epidemica della malattia che ha causato la morte.
4. Per le salme che risultano portatrici di radioattività, l'ASL dispone, a seconda dei casi, le necessarie misure protettive in ordine al trasporto, ai trattamenti ed alla destinazione.

#### **Art. 22 Trasporto per e da altri Comuni per seppellimento o cremazione**

1. Il feretro è preso in consegna dall'incaricato del trasporto e viene accompagnato dai documenti di autorizzazione al trasporto e al seppellimento e, se necessario, dagli altri in relazione alla destinazione. L'incaricato del trasporto, giunto a destinazione, consegna il feretro e i documenti al personale incaricato presso il cimitero.
2. Il trasporto da Comune a Comune, deve essere effettuato, sia in partenza sia in arrivo, con il medesimo carro funebre.
3. Il trasporto di salme in cimitero di altro Comune è autorizzato dal Sindaco del Comune di partenza, con decreto, a seguito di domanda degli interessati.
4. La domanda deve essere corredata dall'autorizzazione al seppellimento rilasciata dall'ufficiale dello Stato Civile; nel caso di traslazione successiva alla prima sepoltura è sufficiente l'indicazione dei dati anagrafici del defunto e la data di morte.
5. Al decreto è successivamente allegata la certificazione della ASL competente, relativa alla verifica di cui all'art.9.
6. Dell'autorizzazione al trasporto è dato avviso al Sindaco del Comune nel quale la salma viene trasferita per il seppellimento, nonché ai sindaci dei Comuni il cui territorio è attraversato nel trasporto, quando in essi siano tributate onoranze.
7. Le salme provenienti da altro Comune devono, di norma, e qualora non vengano richieste speciali onoranze all'interno del territorio del Comune, essere trasportate direttamente al cimitero, ove è accertata la regolarità dei documenti e delle caratteristiche dei feretri in rapporto alla sepoltura cui sono destinati, ai sensi dell'art.9, secondo quanto risulta dalla documentazione prodotta e dal sigillo di ceratacca sul cofano.
8. In caso di arrivo o di partenza della salma con sosta, limitata alla celebrazione di culto ammesso dallo Stato, con prosecuzione diretta per il cimitero o per altro Comune, il trasporto è eseguito interamente da terzi con lo stesso carro funebre.
9. Per le persone morte di malattie infettive-diffusive l'autorizzazione al trasporto è data dal Sindaco osservate le norme dell'art.22.

10. Il trasporto di una salma da Comune a Comune per la cremazione e il trasporto delle risultanzi ceneri al luogo del definitivo deposito sono autorizzati con unico decreto dal Sindaco del Comune ove è avvenuto il decesso.

#### **Art. 23 Trasporti in luogo diverso dal cimitero**

1. Il trasporto di salme nell'ambito del Comune in luogo diverso dal cimitero, è autorizzato dal Sindaco con decreto a seguito di domanda degli interessati a norma dell'Artt. 101 e 102 del D.P.R. 285/90.
2. In caso di decesso di persone che abbiano rilevanza a livello cittadino o nazionale, le cui esequie rivestono particolare importanza e grande concorso di pubblico, ove la salma si trovi nella propria abitazione ovvero presso ospedale, istituto, albergo, il Sindaco, sentita l' ASL competente, può autorizzare il trasporto in un luogo diverso, ove sia possibile tributare speciali onoranze.
3. Per il trasporto di cadaveri su disposizione di Pubblica Autorità si applica l'Art. 5 Circolare Ministeriale 24/93.

#### **Art. 24 Trasporti per l'estero o dall'estero (Artt. 27-28-29 del D.P.R. 285/90)**

1. Il trasporto di salme per e dall'estero è regolamentato dalla legge conformemente alle convenzioni internazionali vigenti. Per i morti di malattie infettive-diffusive, si applicano le disposizioni di cui all'art.21 del presente Regolamento.

#### **Art. 25 Trasporto di ceneri e resti**

1. Il trasporto fuori Comune di ossa umane, di resti mortali assimilabili e di ceneri, deve essere autorizzato dal Sindaco.
2. Se il trasporto è da o per Stato estero, al Sindaco si sostituisce l'Autorità prevista dalla legge (Prefetto).
3. Le misure precauzionali igieniche stabilite per il trasporto di salme, non si applicano al trasporto di ceneri, di ossa umane e resti assimilabili.
4. Per poter essere trasportati, le ossa umane e i resti mortali assimilabili, devono essere raccolti in una cassetta di zinco, corrispondente ai requisiti costruttivi e strutturali di legge, chiusa con saldatura, anche a freddo, e recante nome, cognome e data di morte del defunto o, se sconosciuto, l'indicazione del luogo e della data di rinvenimento dei resti.
5. Le ceneri devono essere raccolte in urne sigillate, con cerlacca, piombo o altro analogo sistema, aventi le caratteristiche di cui al successivo art.46.

#### **Art. 26 Rimessa delle auto funebri e sosta auto funebri di passaggio**

1. Le rimesse delle auto funebri devono essere ubicate in località individuate con provvedimento del Sindaco, attrezzate anche per i servizi di pulizia e di disinfezione.
2. L'idoneità della rimessa e delle relative attrezzature è accertata dalla ASL competente, salva la competenza dell'autorità di Pubblica Sicurezza e del servizio antincendio.

3. Le auto funebri di passaggio trasportanti feretri, in caso di sosta devono essere parcheggiate nella rimessa comunale, ove esistente, o in altro luogo da individuarsi a cura del responsabile del servizio di polizia mortuaria. Per il servizio è dovuto il corrispettivo previsto nella tariffa.

## **TITOLO II - CIMITERI**

### **Capo I - Cimiteri**

#### **Art. 27 - Elenco Cimiteri Comunali**

- 1) **CIMITERO CIVICO**
- 2) Biscina-Petroia
- 3) Branca
- 4) Calieto
- 5) Camporeggiano
- 6) Carbonese
- 7) Carestello
- 8) Carpiano
- 9) Castiglione Aldobrande
- 10) Colonnata
- 11) Colpalombo
- 12) Goregge
- 13) Mocaiana
- 14) Montanaldo
- 15) Montelovesco
- 16) Monteliano
- 17) Morena
- 18) Nogna
- 19) Petazzano
- 20) Pisciano
- 21) S. Martino in Colle
- 22) S. Andrea del Calcinaro
- 23) S. Bartolomeo
- 24) S. Benedetto Vecchio
- 25) S. Cristina
- 26) S. Margherita
- 27) S. Maria di Burano (Caicambiucci)
- 28) Salia
- 29) Serrabrunnamonti
- 30) Torre dei Calzolari
- 31) Torre dell' Olmo
- 32) Valdichiascio
- 33) Vallingegno
- 34) Villamagna

#### **Art. 28 - Disposizioni generali - Vigilanza**

1. Tutti i cimiteri devono assicurare un servizio di custodia. Presso ogni cimitero deve essere tenuto un registro ai sensi dell'art. 52 del DPR 285/90.

2. È vietato il seppellimento dei cadaveri in luogo diverso dal cimitero, salvo le autorizzazioni di legge.
3. Le operazioni di inumazione, tumulazione, e di traslazione di salme, di resti, di ceneri, di nati morti, di prodotti abortivi e del concepimento, di resti anatomici, sono riservate al personale addetto al cimitero.
4. Competono al Comune le operazioni di esumazione, estumulazione e le funzioni di Custodia, previste dalla legge.
5. L' ASL competente controlla il funzionamento dei cimiteri e propone al Sindaco i provvedimenti necessari per assicurarne il regolare servizio.

#### **Art. 29 - Ammissione nel cimitero**

1. Senza distinzione di origine, di cittadinanza, di religione sono ricevute e seppellite, all'atto della loro morte, in uno qualunque dei cimiteri comunali, salvo sia richiesta altra destinazione, sono ricevute e seppellite, senza distinzione di origine, di cittadinanza, di religione:
  - a) le salme o le ceneri di persone che, ovunque residenti, sono decedute nel Comune;
  - b) le salme o le ceneri di persone, dovunque decedute, nate nel Comune;
  - c) le salme o le ceneri di persone che, ovunque decedute, hanno avuto nel Comune la propria residenza;
  - d) le salme, le ceneri o i resti mortali di persone che, non residenti nel Comune e decedute fuori di esso, siano coniugate con una persona in vita residente nel Comune o che con questi abbiano un rapporto di parentela di primo grado; i gradi di parentela vengono computati con il sistema previsto dal Codice Civile e il convivente con vincoli affettivi è equiparato al coniuge;
  - e) le salme, le ceneri o i resti mortali di persone che, non residenti nel Comune e decedute fuori di esso, abbiano un diritto ad utilizzare una tomba di famiglia o di collettività secondo quanto stabilito all'art.57.
2. I residenti nel Comune possono chiedere la concessione cimiteriale di un loculo (per le salme) o di un ossario (per i resti mortali o le ceneri), da destinare ad una persona defunta, non residente nel Comune e deceduta fuori di esso, che sia coniugata con il richiedente residente o abbia con questi un rapporto di parentela di primo grado. I gradi di parentela vengono computati con il sistema previsto dal Codice Civile. Il convivente con vincoli affettivi è equiparato al coniuge.
3. Indipendentemente dalla residenza e dal luogo di morte, sono parimenti ricevute le salme delle persone concessionarie, nel cimitero, di tomba di famiglia. Sono pure accolti i resti mortali e le ceneri delle persone sopra indicate.
4. Nei reparti, all'interno dei cimiteri è possibile prevedere reparti speciali, individuati dal piano regolatore cimiteriale o, nelle more della sua adozione, dal Sindaco, destinati al seppellimento delle salme ed alla conservazione dei resti, ceneri ed ossa, di persone appartenenti a culto diverso da quello cattolico o a comunità straniere; nei reparti speciali di cui all' articolo successivo sono ricevute le salme di persone che ne hanno diritto, salvo che esse non avessero manifestato in vita l'intenzione di essere sepolte nei reparti normali nel cimitero comune.
5. Le maggiori spese per le opere necessarie per tali reparti, eventualmente anche per la maggior durata della sepoltura rispetto a quella normalmente ammessa, compresa la assegnazione a tempo determinato di aree, sono a carico delle comunità richiedenti.
6. Gli arti e le parti anatomiche riconoscibili, di norma, vengono inumati in un reparto speciale del cimitero; a richiesta possono essere posti in tombe di famiglia o nei loculi.